


# Aggiornamento Normativo

N. 45 / 2014

del 12 dicembre 2014

- 1 SOLVENCY II: L'EIOPA AVVIA UNA CONSULTAZIONE SULLA PROPOSTA DI LINEE GUIDA E ITS**
- 2 BASILEA III: IL COMITATO DI BASILEA REVISIONA IL QUADRO REGOLAMENTARE SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**
- 3 PRIIPs: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 RELATIVO AI KID**
- 4 PRIIPs: EIOPA AVVIA UNA CONSULTAZIONE SUI POTERI DI INTERVENTO SUI PRODOTTI**
- 5 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA: L'IVASS FORNISCE INDICAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI REPORTING SOLVENCY II**



## 1 SOLVENCY II: L'EIOPA AVVIA UNA CONSULTAZIONE SULLA PROPOSTA DI LINEE GUIDA E ITS

In data 2 dicembre 2014 EIOPA ha posto in consultazione il secondo pacchetto di Linee Guida e standard tecnici di implementazione ("ITS") riguardanti l'applicazione della Direttiva 2009/138/CE ("Solvency II").

In particolare, gli ITS definiscono forme, modelli e procedure specifiche per l'adempimento degli obblighi imposti nel quadro della Direttiva Solvency II, mentre le Linee Guida garantiscono una comune, uniforme e coerente applicazione del nuovo regime.

Inoltre, a fronte della richiesta avanzata dalla Commissione Europea nel luglio 2014, l'EIOPA ha avviato una consultazione sul proprio *technical advice* in merito al contenuto degli atti delegati relativi:

- al piano di risanamento (art. 138 par. 2 della Solvency II);
- al piano di finanziamento a breve termine (art. 139 par. 2 della Solvency II); e
- ai poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie (art. 141 della Solvency II).

Le parti interessate sono invitate a trasmettere le loro osservazioni entro il 2 marzo 2015, ad eccezione dei commenti relativi al *technical advice* che dovranno pervenire entro il 18 febbraio 2015.

## 2 BASILEA III: IL COMITATO DI BASILEA REVISIONA IL QUADRO REGOLAMENTARE SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

In data 11 dicembre 2014, il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria (BCBS) ha pubblicato un documento concernente la revisione del quadro regolamentare relativo alle operazioni di cartolarizzazione ("*Revisions to the securitisation framework*").

La revisione è volta a colmare alcune lacune riscontrate nel quadro previsto da Basilea II attraverso il rafforzamento dei requisiti di capitale a fronte delle esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione.



Rispetto alla disciplina previgente, le revisioni più significative riguardano:

- i) la gerarchia degli approcci;
- ii) i fattori di rischio utilizzati in ciascun approccio;
- iii) l'ammontare del patrimonio di vigilanza che le banche devono detenere per esposizioni verso cartolarizzazioni (c.d. il "framework's calibration").

Le modifiche apportate, che faranno parte della più ampia cornice normativa introdotta da Basilea III, entreranno in vigore il 1 gennaio 2018.

### **3 PRIIPS: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 RELATIVO AI KID**

In data 9 dicembre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati ("*Packaged Retail and Insurance-based Investment Products*" - PRIIPs).

Il Regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave ("KID") che deve essere redatto dagli ideatori dei PRIIPs, nonché sulla diffusione del KID, al fine di consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs.

Il Regolamento entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il Regolamento si applica dal 31 dicembre 2016.

### **4 PRIIPS: EIOPA AVVIA UNA CONSULTAZIONE SUI POTERI DI INTERVENTO SUI PRODOTTI**

In data 27 novembre 2014 l'EIOPA ha posto in consultazione la bozza di un proprio parere tecnico in merito ad alcuni atti delegati in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati ("*Packaged Retail and Insurance-based Investment Products*" - PRIIPs).

Gli artt. 16 e 17 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 conferiscono alle Autorità di vigilanza nazionali, ed in casi eccezionali all'EIOPA, specifici poteri di intervento,



consentendo a questi ultimi, al verificarsi di determinate circostanze, di vietare o limitare temporaneamente:

- a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o
- b) un tipo di attività o pratica finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

A tali fini, il *technical advice*, elaborato a fronte della richiesta della Commissione Europea nel luglio 2014, è volto a fornire indicazioni in merito all'individuazione dei criteri e dei fattori per determinare quando un'attività o una prassi o un prodotto di investimento assicurativo solleva timori significativi in merito alla tutela degli investitori o costituisce una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro.

Parallelamente, il *Joint Committee* delle tre Autorità di vigilanza europee (l'ESA) prosegue nello sviluppo degli standard tecnici (RTS) previsti dalla normativa PRIIPs (che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione entro la fine del 2015).

La scadenza per l'invio dei commenti è stata fissata al 27 Febbraio 2015.

## 5 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA: L'IVASS FORNISCE INDICAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI REPORTING SOLVENCY II

Con lettera al mercato del 4 dicembre 2014 l'IVASS ha fornito le prime indicazioni in merito agli obblighi di reporting previsti dalla Direttiva 2009/138/CE ("Solvency II").

Il documento segue la comunicazione dell'IVASS del 15 aprile 2014 con cui venivano fornite indicazioni in merito agli Orientamenti dell'EIOPA emanati ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 1094/2010 in materia di *governance*, valutazione prospettica dei rischi, procedura preliminare per i modelli interni e segnalazioni di vigilanza.

In particolare, la comunicazione indica le modalità di trasmissione dei dati relativi ai *Quantitative Reporting Template* (QRT), e il formato di scambio che dovrà essere utilizzato nell'adempimento dell'obbligo di *reporting*.